

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014 , n. 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale provinciale e locale

Art. 1 - *Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 2 - *Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)*

Art. 3 - *Fondo per la riduzione della pressione fiscale*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di tributi locali*

Capo II - Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

Art. 5 - *Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali*

Art. 8 - *Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale*

Art. 10 - *Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)*

Capo III - Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di storni di fondi*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in*

seguente:

"2.1. Il canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento:

- a) in presenza di una invalidità permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta;
- b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13."

3. Alla lettera a) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis," sono inserite le seguenti: "o il provvedimento di assegnazione previsto dall'articolo 9, comma 1,";
- b) dopo le parole: "incrementato del 30 per cento;" sono inserite le seguenti: "in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, il canone di mercato si applica dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito;".

4. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "componente ultrasessantacinquenne" sono inserite le seguenti: "; il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca".

5. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo" sono inserite le seguenti: "o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

Art. 54

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata

1. La Giunta provinciale adotta un piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di venti anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 8.

3. Per l'anno 2015 la Provincia può inoltre concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili oggetto di intervento, sulla base di una specifica graduatoria approvata dalla comunità. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

4. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 8; i criteri tengono conto della popolazione e del

patrimonio edilizio esistente. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità delle risorse già ripartite e non utilizzate.

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunità. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 8.

6. In relazione alle caratteristiche del loro territorio le comunità possono ripartire tra i vari tipi di intervento le risorse assegnate ai sensi del comma 4. Le risorse non ancora utilizzate dopo l'esaurimento della graduatoria possono essere nuovamente destinate alla concessione di contributi per chiunque realizzi gli interventi previsti dal comma 2 secondo l'ordine di graduatoria.

7. Le comunità possono riservare le risorse in questione, in tutto o in parte, agli interventi previsti dal comma 2 e a quelli di nuova costruzione realizzati dalle cooperative edilizie previste dall'articolo 43 della legge provinciale n. 21 del 1992 su immobili da destinare a prima casa di abitazione dei propri soci. Le cooperative edilizie possono acquistare dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA s.p.a.) gli immobili oggetto di risanamento se presentano le caratteristiche individuate con la deliberazione prevista dal comma 8.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e in particolare:

- a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
- b) il limite minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo;
- c) la determinazione della spesa minima e massima ammissibile;
- d) le modalità di determinazione del contributo e la percentuale di contribuzione;
- e) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
- f) il termine massimo entro il quale devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati a pena di decadenza del contributo;
- g) i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato sui mutui;
- h) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- i) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo.

9. La Giunta provinciale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

10. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario riferita agli anni precedenti alla domanda, nonché i criteri per la definizione dei limiti e delle modalità d'intervento degli enti

di garanzia e degli obblighi di recupero.

11. Nel territorio della Val d'Adige i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal predetto territorio con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dai relativi protocolli operativi.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 55

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituita dalla seguente:

"b) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno due anni;".

2. Al comma 5 quinque dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "che hanno acquistato da enti pubblici immobili" sono inserite le seguenti: "anche se oggetto di recupero";
- b) la parola: "compresi" è sostituita dalle seguenti: "comprese le tipologie di recupero ammissibili nonché".

3. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "ultrasessantacinquenni" è sostituita dalle seguenti: "che hanno maturato il requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale e".

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "non avere superato i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non aver maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".

3. All'articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cessazione di alcune prestazioni alla maturazione del requisito anagrafico per accedere all'assegno sociale";
- b) nel comma 1 le parole: "compie il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "matura il requisito anagrafico per accedere alla pensione sociale".

4. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "dal primo giorno del bimestre di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo giorno del mese".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.